

Fatto e Diritto

Vista la nota n. [Omissis] prot. del 24.9.2014 avente ad oggetto: "Alfa S.r.l. (REA n. [Omissis]): richiesta avvio procedimento di cancellazione d'ufficio ex [art. 2191](#) c.c."; vista l'ulteriore nota n. [Omissis] prot. del 4.2.2015; premesso che in data 25.8.2014 veniva iscritta (su domanda presentata in data 25.7.2014, prot. n. [Omissis]) la modificazione dell'indirizzo della sede legale della società in oggetto da Roma [Omissis] a Roma, casella postale [Omissis]; premesso ancora che tale iscrizione veniva eseguita su domanda dell'amministratore unico della Alfa ai sensi dell'[art. 111-ter](#) disp. att. c.c.; considerato che l'[art. 111-ter](#) disp. att. c.c. prevede l'indicazione, nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, dell'indirizzo della sede sociale comprensivo della via e del numero civico; ritenuto che è illegittimo il trasferimento della sede sociale presso una casella postale; considerato che occorre procedere alla cancellazione della relativa iscrizione non avendo provveduto i soggetti obbligati nell'ambito dell'avviato procedimento;

P.Q.M.

Visto l'[art. 2191](#) c.c., dispone d'ufficio la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione, eseguita il 25.8.2014, avente ad oggetto modificazione dell'indirizzo della sede legale della (REA n. [Omissis]) da Roma, [Omissis] a Roma, casella postale [Omissis]. Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.